

<http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=1184>

Articolo del 02/02/2007

Autore [Avv. Rosalia Conforti](#)

La concezione di **adozione**, persisté nel codice italiano del 1865 sino a quando eccezionali avvenimenti, quali il terremoto di Messina prima e, soprattutto il primo conflitto mondiale poi, generarono un elevato numero di minori orfani ed abbandonati, che portarono a riconsiderare l'adozione quale istituto più affine alle esigenze di carattere assistenziale e sociale [1](#).

Tale mutato orientamento dottrinario s'insidiò anche nella Commissione parlamentare del 1923 per la riforma del codice civile, la quale proponeva una **visione rinnovata dell'istituto dell'adozione**, ispirata ad un principio di benevolenza sociale. Il fascismo, però, ostacolò l'attuazione di tale progetto, favorendo l'attribuzione dei compiti ad organi amministrativi e controllabili, piuttosto che alla magistratura.

Le cose non mutarono con il codice del 1942 in cui si abbandonò il progetto teso alla **rivalutazione dell'interesse dell'adottato** e, aderendo alla visione codicistica del 1865, si tramandò la visione dell'istituto quale “ *perpetuazione ideale della stirpe e continuità della famiglia* ” [2](#). Rimase, dunque, ancora la configurazione di un istituto pattizio, basato sull'accordo degli adulti e, tendente a soddisfare le sole esigenze degli stessi.

Nonostante l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana del 1948 avesse delineato un piccolo “codice dei minori” agli art. 2, 3, 30 e 31, spesso deliberatamente ignorato, tale tipo di adozione andò bene sino agli anni Sessanta, quando, agli inizi del decennio del boom economico, apparvero sempre più evidenti i guasti che quel tipo di adozione provocava sui bambini.

Si avvertiva, dunque, l'esigenza di delineare un **nuovo tipo di adozione** che avesse come scopo principale quello di **dare una famiglia** al bambino che ne fosse privo. In quest'ottica, quindi, l'adozione diveniva sempre più una scelta di coppia piuttosto che una scelta del singolo capofamiglia.

Solo un completo capovolgimento delle finalità classiche dell'adozione, accompagnato da un massiccio intervento dell'autorità pubblica in tutta la procedura, poteva garantire quelli che oggi si chiamano i *diritti del minore* . Nel 1959 l'ONU realizzerà, infatti, la “ **Dichiarazione dei diritti dei fanciulli** ” realizzando, per le legislazioni dei paesi aderenti, un vero e proprio monito alla necessità di prestare tutela ai minori, veri e propri soggetti di diritto, bisognosi di tutela contro i soprusi del mondo degli adulti.

È in questo clima che s'inserisce il progetto di legge, presentato alla Camera dei deputati dall'On.le Dal Canton il 20 giugno 1964, il quale partiva dal presupposto che un minore rimasto solo doveva poter avere la garanzia di una famiglia stabile: siamo alle soglie del nuovo istituto giuridico che in seguito verrà chiamato “adozione speciale”.

La legge sull'adozione speciale fu approvata il **5 giugno del 1967** [3](#): essa rappresentò una vera e propria rivoluzione copernicana [4](#) che inserì nel vecchio codice civile del 1942 una trentina di articoli destinati ad incidere profondamente nel costume adozionale [5](#).

Il concetto di base era al tempo stesso semplice e condivisibile: l'adozione doveva servire a dare al bambino abbandonato una famiglia e non già un bambino ad una coppia senza figli.

Questa legge infatti per la prima volta riconosceva che il bambino non è solo un oggetto che il diritto deve prendere in considerazione per disciplinare i comportamenti degli adulti nei suoi confronti, ma è un **soggetto di diritto** e, quindi, portatore di bisogni fondamentali della persona che l'ordinamento giuridico deve rispettare e garantire [6](#).

Se prima "l'adozione ordinaria", ispirata al modello romanistico, si proponeva di garantire una filiazione artificiale a chi non aveva discendenti, e quindi un erede secondo obiettivi solo patrimoniali per la trasmissione del nome e del patrimonio, la nuova "adozione speciale" si proponeva come scopo quello di offrire al minore una famiglia che lo curasse, lo istruisse, lo educasse.

Gli elementi fondamentali della legge erano: gli adottanti dovevano essere necessariamente marito e moglie e non essere separati nemmeno di fatto; l'adottando doveva essere necessariamente un minore di anni otto e trovarsi in uno stato di abbandono [7](#).

Le grandi trasformazioni economiche, sociali e culturali che investirono il mondo negli anni '60 e '70 e il modificarsi del modello di vita unito al contemporaneo cambiamento del modo di intendere la famiglia ed il nucleo familiare, portarono in breve tempo ad obsolescenza la legge 431 del 1967.

Ci fu in quegli anni una drastica riduzione del numero dei minori abbandonati: questo sia per una più capillare diffusione del servizio sociale, sia per le accresciute disponibilità economiche, sia per una indubbia flessione della natalità. L'adozione "speciale" aveva inoltre contribuito a svuotare gli istituti, aveva attenuato i pregiudizi presenti in ancora molti strati della popolazione, ma non era stata in grado di prevedere che, di fronte a una sempre maggiore richiesta di bambini, si sarebbe sviluppato un fenomeno nuovo che, se non controllato, avrebbe potuto provocare ampie ripercussioni, legali, sociali e culturali: l'adozione dei minori stranieri.

Il fenomeno dell'adozione dei minori stranieri non era un fenomeno sconosciuto precedentemente alla legge 431/67. Unitamente alla diminuzione dei bambini italiani in stato di abbandono e ad una mentalità più aperta, il fenomeno delle richieste per l'adozione internazionale ebbe, a partire dalla fine degli anni Sessanta, un'impennata imprevedibile.

La stessa legge 431/67, però, non aveva nessuna norma che prendeva direttamente in considerazione il tema relativo a questo tipo di adozione. Vi era solo l'art. 5 della legge 431, il quale si limitava a precisare che: *“ il minore di nazionalità straniera, legittimato per adozione da coniugi italiani, acquistava di diritto la cittadinanza degli adottanti ”*.

Niente di nuovo o quasi rispetto alla prassi precedente, che si incardinava fortemente nell'art. 20, 2° comma, delle preleggi che disponeva: *“ I rapporti tra adottante e adottato sono regolati dalla legge dell'adottante al tempo dell'adozione ”*.

Questa norma, necessariamente da leggersi insieme all'art. 17 delle stesse preleggi secondo cui *“ lo stato e la capacità delle persone e i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge dello stato al quale essi appartengono ”*, assoggettava la costituzione in Italia di un rapporto adottivo alle condizioni stabilite dalla legge nazionale, italiana o straniera, dei soggetti interessati, realizzando, in tal modo, in via di principio quella che può definirsi una sostanziale parità di trattamento tra *lex fori* e diritto straniero [8](#).

L'art. 20, 2° comma, delle preleggi presupponeva, dunque, già perfezionato il rapporto di adozione e non copriva quindi la disciplina internazionalprivatistica della sua costituzione che era, invece, disciplinata dalla legge nazionale delle persone tra cui il rapporto si veniva a costituire.

Si doveva quindi considerare necessario, per l'istituzione di un'adozione, il darsi di tutte le condizioni (dette bilaterali) riferite ai rapporti tra le parti (come quelle in materia di differenza d'età) e all'adozione considerata nei suoi elementi obiettivi; per quanto riguardava, invece, le condizioni concernenti ciascuna parte del rapporto (e per questo dette unilaterali) era invece sufficiente, riferirsi unicamente alla sua legge nazionale (ritenendosi devolute alla legge nazionale dell'adottante, la determinazione delle condizioni necessarie per adottare, alla legge nazionale dell'adottando, la fissazione delle condizioni in presenza delle quali questo può essere adottato) [9](#).

Questa soluzione, pur nella sua indubbia complessità, presentava d'altro canto il vantaggio di tener conto del legame esistente tra ogni persona e il suo ordinamento nazionale e di facilitare per tal via il riconoscimento dell'adozione all'estero. Quanto al riconoscimento in Italia delle adozioni estere, esso veniva sottoposto alla procedura di delibazione degli atti stranieri di volontaria giurisdizione prevista dall'allora art. 801 c.p.c. che lo condizionava (in forza del richiamo da tale norma effettuato alle regole per la delibazione delle sentenze contenuta nell'art. 797 c.p.c.) al mero accertamento della "competenza internazionale" dell'autorità straniera, nonché della non contrarietà all'ordine pubblico del provvedimento da delibare.

Un sistema che già allora appariva farraginoso e in un equilibrio precario tra Tribunali dei Minorenni, Corti d'Appello, Autorità straniere, genitori con pochi scrupoli e "affaristi" ancora più loschi, non poteva e non doveva essere lasciato in vita a lungo.

Accadeva spesso che coppie di coniugi prive dei requisiti richiesti, prima ottenessero all'estero facili provvedimenti di adozione, poi ne conseguissero, sovente con successo, la delibazione in Italia.

Si ricorreva all'adozione all'estero perché era ritenuta più semplice. Il controllo nel paese d'origine era relativo e comunque meno rigoroso di quello operato in Italia; la scelta dei minori era più ampia e sicura; si evitavano eccessivi iter burocratici e lunghi termini. A volte si parlava quasi di espropriazione di minori, se non di un vero e proprio "traffico di bambini". La situazione inoltre si complicava quando i genitori adottivi non erano in grado di instaurare un valido rapporto con i minori adottati, né di aiutarli nell'impatto spesso traumatico con ambienti diversi e a volte ostili.

Un panorama così confuso creò una selva di problemi e l'interesse preminente del minore finiva il più delle volte nel dimenticatoio. Si dovette aspettare il 1983 perché in una legge dello stato italiano si parlasse per la prima volta di " **adozione internazionale** ".

Solo con la **legge 4/5/1983 n. 184 [10](#)**, "*Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori* ", il sistema positivo è uscito dall'ambiguità, introducendo una disciplina uniforme della adozione internazionale e, in particolare, dell'adozione dei minori stranieri da parte di coniugi italiani, colmando come si è detto, la lacuna presente nella legislazione precedente.

Fino a quel momento, infatti, non esisteva un sistema completo di norme diretto a disciplinare l'adozione internazionale, rinvenendosi in materia, unicamente un insieme disarticolato di norme generali (in quanto dettate con riguardo a qualsiasi provvedimento giurisdizionale straniero) e speciali (come, già detto, l'articolo 5 della legge 5 giugno 1967 n. 413 nonché gli articoli 17 e 20 delle preleggi).

Tale legge, quindi, ha innovato la normativa previgente affiancando alla disciplina materiale interna una specifica normativa che regola dettagliatamente gli aspetti internazionali dell'istituto [11](#).

La disciplina, tesa a realizzare sia l'effettiva parità di trattamento e di tutela fra il minore straniero e quello italiano sia ad eliminare gli automatismi del procedimento di delibazione degli atti stranieri, ha predisposto un insieme di norme di diritto internazionale privato materiale, cioè una regolamentazione speciale applicabile esclusivamente a fattispecie di indole internazionale [12](#).

L'esigenza di condizionare a più estesi e severi accertamenti il riconoscimento delle adozioni straniere era stata negli ultimi anni prima della riforma in oggetto assai intensamente avvertita dalla giurisprudenza.

La nuova legge ha recepito formalmente alcune soluzioni che erano state elaborate dalla giurisprudenza al fine di sottoporre a maggior controllo il fenomeno dell'adozione internazionale. Tra queste vi è la caratteristica "deformazione" dell'istituto della delibazione - originariamente semplice mezzo di verifica della rispondenza del provvedimento estero alle condizioni necessarie per il riconoscimento - cui è stato adesso attribuito il ben diverso e più incisivo ruolo di *occasione per un sostanziale riesame* della fattispecie già valutata dal giudice straniero e per una sua eventuale trasformazione degli effetti della sua decisione, onde adattarli al contenuto ed allo spirito del diritto italiano.

In estrema sintesi, la procedura disciplinata della citata legge riguardava:

- Il procedimento da seguirsi perché cittadini italiani potessero rendersi adottanti di minori stranieri;
- L'eventualità – abbastanza rara a verificarsi, atteso l'attuale momento storico – che coniugi stranieri (o italiani residenti all'estero) volessero adottare minori italiani.

Con riguardo alla prima ipotesi il procedimento si articolava in quattro momenti essenziali:

- 1) dichiarazione di idoneità all'adozione, rilasciata dal competente Tribunale per i minorenni;
- 2) provvedimento di adozione (o di affidamento preadottivo) proveniente dallo Stato di cui il minore ha la cittadinanza [13](#);
- 3) dichiarazione di efficacia, in Italia, del provvedimento di adozione che non è una vera e propria delibazione e che deve essere rifiutata ove non risulti comprovata la sussistenza di un periodo di affidamento preadottivo di almeno un anno, valendo, in questo ultimo caso, il provvedimento straniero come mero affidamento preadottivo;
- 4) provvedimento di adozione, trascorso un anno di permanenza del minore in Italia presso gli adottanti (ove il provvedimento straniero di adozione non possa essere reso esecutivo in quanto tale).

La procedura, che apportava certamente delle sostanziali novità, non fu però esente da alcune problematiche.

Una di queste riguardava la dichiarazione di idoneità degli aspiranti genitori adottivi. Le dichiarazioni in questione sono poste in essere considerandosi la personalità dell'adottante e non quella dell'adottando, il quale ultimo, nel momento in cui l'adozione è posta in essere, non è ancora individuabile al momento della dichiarazione di idoneità, al Tribunale dei Minorenni che è formalmente a conoscenza del solo fatto che questa è genericamente funzionale ad una adozione internazionale (e ciò dato che il procedimento per ottenere la dichiarazione di idoneità all'adozione

di un minore straniero è diverso da quello da porsi in essere con riferimento all'adozione di un minore italiano).

La Corte Costituzionale con sentenza 536/89 ha precisato che “ *ispirandosi a criteri solidaristici ed equalitari il legislatore ha inteso realizzare al massimo, nella specialità della materia, la parità di garanzie per il minore straniero rispetto al minore cittadino italiano* ”. Nella stessa sentenza la Corte ha precisato che “ *l'apprezzamento preventivo* ” importato dalla dichiarazione di idoneità per essere correttamente compiuto, per essere “adeguato”, deve essere temperato nella sua astrattezza anche in considerazione del fatto che, a differenza di quanto accade nell'adozione di minori italiani, non è seguito da valutazioni comparative e da abbinamenti e che il “ *successivo controllo sullo svolgimento dell'affidamento preadottivo non potrà prescindere dall'esigenza di evitare al minore i traumi di ulteriori sradicamenti ed incertezze circa la propria sorte, cosicché finirà fatalmente per condurre ad un giudizio negativo solo nei casi più gravi di incompatibilità* ”. Detto apprezzamento deve essere rapportato alla problematica specifica dell'adozione internazionale; deve implicare “ *un'approfondita valutazione attitudinaria riferita alla capacità di provvedere all'educazione di minori stranieri. Poiché questi, quasi sempre, provengono da comunità profondamente diverse per cultura, etnia, lingua e modi di vita, il loro adeguato inserimento richiede atteggiamenti e sensibilità culturali ed umane che devono costituire oggetto di attenta valutazione* ”.

Un'ulteriore problematica sottostante alla predetta legge era quella relativa al carattere esclusivo o concorrente della competenza dei giudici nazionali a pronunciare l'adozione di minori italiani e alla possibilità di applicare l'art. 32 per la dichiarazione di efficacia a provvedimenti di adozione di stranieri interessanti quei minori prevista per l'ipotesi di adozione di italiani da parte di cittadini stranieri e ai poteri spettanti in detta procedura ai Tribunali per i Minorenni .

Tale questione prende il via dall'art. 40, il quale stabilisce che “ *i residenti all'estero, stranieri o cittadini italiani, che intendono adottare un cittadino italiano minore di età, devono presentare domanda al console italiano competente per territorio, che la inoltra al Tribunale dei minorenni del distretto dove si trova il luogo di dimora del minore, ovvero del luogo del suo ultimo domicilio; in mancanza di dimora o di un precedente domicilio nello Stato, è competente il Tribunale per i minorenni di Roma* ”.

Questo articolo crea una parvenza di competenza esclusiva a favore dei giudici italiani, capace di dare luogo ad una impossibilità di riconoscere in Italia provvedimenti stranieri di adozione di cittadini italiani [14](#). Detta parvenza è stata però agevolmente superata dalla Cassazione ricordando quegli elementi dell'art. 40 con il disposto dell'art. 42 a termine del quale: “ *qualora sia in corso nel territorio dello Stato un procedimento di adozione di un minore affidato a stranieri, o a cittadini italiani residenti all'estero, non può essere reso esecutivo il provvedimento di adozione dello stesso minore pronunciato da autorità straniera* ”.

Non può nel nostro ordinamento non riconoscersi in materia ai giudici stranieri per l'adozione di cittadini italiani una competenza giurisdizionale concorrente con quella dei giudici del nostro Paese e che l'adozione di un minore italiano può realizzarsi nel nostro ordinamento anche attraverso il riconoscimento di un provvedimento emesso da un'autorità straniera.

Il sistema, dunque, in tesi idoneo a garantire al massimo i diritti del minore adottando, nel rispetto delle aspettative degli aspiranti adottanti, non era esente da pecche, specie tenuta presente la facilità con cui – tramite intermediari senza scrupoli – gli aspiranti genitori potevano superare anche se, eventualmente, a un zero costo economico, i limiti posti dalla legge, a tutela dei minori.

Qualcuno [15](#), fin da subito, non mancò di criticare tale legge per lo spiccato senso di ostilità alla ricerca di norme comuni nei vari paesi, e per l'impostazione ancorata in modo netto ad una sorta di nazionalismo adottivo che partiva dall'errato presupposto che la disciplina italiana non fosse solo diversa da quella di altri Paesi, ma fosse anche la migliore; non si deve, però, negare che tale legge ha prodotto buoni risultati e che è stata all'avanguardia nel tutelare i diritti dei minori.

Dal 1983 ad oggi molto è cambiato nel pianeta delle adozioni: in Italia, come in tutta Europa la disponibilità all'adozione internazionale è cresciuta ulteriormente, tanto da diventare un vero e proprio fenomeno di massa.

La migrazione di bambini ha fatto sorgere una serie di problemi collegati sia alle non poche difficoltà che essi incontrano ad inserirsi in una cultura diversa da quella di origine, sia al frequente rischio di loro compravendita per la povertà ed incuria in cui versavano nei Paesi d'origine.

È proprio per ovviare a questi problemi che la **Conferenza permanente di diritto privato de L'Aja** nominò una Commissione speciale per l'emanazione di un documento definitivo: ***La Convenzione Internazionale per l'adozione dei minori stranieri*** presentata nel maggio del 1993. Detta convenzione impegna gli stati che la ratificano ad una serie di norme per ristabilire il carattere dell'adozione non come cessione o acquisizione di bambini, ma come istituzione intesa a promuovere e favorire l'interesse del minore in stato di effettivo abbandono, garantendogli una tutela basata sul rispetto della sua identità personale e socio-culturale.

Nonostante questa volontà espressa in campo internazionale, l'Italia al suo interno ha trovato non poche difficoltà per adeguarsi ai dettami della Convenzione firmata a l'Aja il 29 maggio del 1993. La legge di ratifica, infatti, data 31 dicembre 1998 [16](#) è in realtà effettivamente entrata in vigore lo scorso 1 maggio 2000.

Un ritardo che ha trovato linfa nelle turbolenze politiche dei primi anni Novanta ma che ha dovuto fare i conti con la volontà di molti di porre mano alla legge 184 del 1983 in modo globale, riscrivendola o sostituendola, ricomprendendovi anche la sfera delle adozioni internazionali.

L'adesione dell'Italia alla Convenzione presuppone un impegno concreto a modificare la propria legislazione interna per renderla conforme ai principi della stessa.

L'approvazione di questa legge deriva dalla graduale maturazione, tuttora in corso, di una cultura dell'accoglienza del "diverso", in cui risulta predominante il rispetto, e non la colonizzazione, di chi viene accolto in una nuova famiglia e in una nuova cultura, nonché il riconoscimento dell'altrui identità, senza in alcun modo confiscare o disconoscere le sue esperienze di vita e la sua cultura [17](#).

Tale legge, però, non ha rappresentato la semplice ratifica della Convenzione, in quanto ciò non avrebbe consentito di rendere la stessa concretamente operante nell'ordinamento italiano. La Conferenza che ha emanato la Convenzione, infatti, non ha preteso di limitare la libertà degli Stati di introdurre o mantenere nelle loro legislazioni criteri caratterizzati da una maggiore rigidità o qualità, soprattutto in relazione ai requisiti richiesti in capo agli aspiranti adottanti.

Si rendeva, pertanto, necessaria un'opera di raccordo tra i principi e le regole cornice della stessa con la nostra legislazione interna [18](#).

In particolare dovevano essere delineate le nuove procedure, individuati e descritti gli organi e le loro competenze, definiti i percorsi e gli spazi che la Convenzione lascia aperti alle scelte dei singoli Stati contraenti.

E' sicuramente da condividere, quindi, la scelta legislativa di autorizzare la ratifica della Convenzione, dandole esecuzione, e di dettare contemporaneamente norme che, modificando il Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983 n. 184, le dessero attuazione.

La prima parte della **legge 476/98** prevede, appunto, l'applicazione della Convenzione. All'art. 1 è infatti prevista l'autorizzazione per il Presidente della Repubblica, a norma dell'art. 87, comma 8, della Costituzione, a ratificare detta Convenzione, alla quale è data piena ed intera esecuzione a decorrere dalla sua entrata in vigore.

E' l'articolo 29 che fa un espresso riferimento ai " *principi e alle direttive della Convenzione* " ed è proprio attraverso tale articolo che entrano a far parte dell'ordinamento giuridico italiano in materia di adozione internazionale i principi fondamentali della stessa Convenzione.

In primo luogo viene ribadito il *principio di sussidiarietà* (art.1 e 4 della Convenzione) che prevede l'obbligo di privilegiare le possibili soluzioni alternative all'adozione internazionale nel paese di origine del minore.

Lo stesso principio però non costituisce una direttiva rigida, ma piuttosto deve essere considerato in relazione e subordinatamente all' *interesse superiore del bambino* .

L'art. 4 alle lettere c) e d) della Convenzione afferma l'assoluta libertà del consenso all'adozione internazionale quando questo sia richiesto dalla legge nazionale o gli venga in qualche modo attribuito un rilievo, sia nei riguardi dei genitori naturali che del minore.

Proseguendo troviamo il diritto di essere consigliati e sostenuti nei diversi momenti del procedimento di adozione e la necessità di una maggiore collaborazione tra gli Stati.

Infine importante è quanto enuncia l'art. 5 che stabilisce il *principio di parità* , certamente già presente nella nostra legislazione, ma che riceve ora ancor maggiore attenzione. Secondo quanto previsto della Convenzione, perché l'adozione possa avere luogo validamente, occorre che gli aspiranti genitori adottivi posseggano adeguati requisiti di idoneità e di capacità di adottare. Il che implica un piano di parità nella valutazione di questi requisiti da parte delle autorità competenti con quelli richiesti ai genitori per l'adozione interna.

Da non dimenticare infine il *principio di reciprocità* che tende al riconoscimento automatico delle adozioni concluse in uno stato aderente alla Convenzione ed effettuate secondo questa, in tutti gli altri stati membri.

La Legge 476 modifica ampiamente il capo I del titolo III della Legge n.184 del 1983.

Un punto qualificante ed essenziale della nuova normativa è dato dalla regola secondo cui deve operarsi, nell'ambito dei paesi stranieri, nei quali siano stati resi provvedimenti di adozione o affidamento preadottivo che riguardano (come adottanti o come affidatari) una netta, insuperabile distinzione.

Devono, infatti, contrapporsi, i Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 1993, nonché quelli che, " *nello spirito di tale Convenzione* " abbiano stipulato un accordo bilaterale con l'Italia e i Paesi non aderenti a tale Convenzione (e che non hanno stipulato accordi bilaterali con l'Italia).

Quanto ai primi la norma positiva dispone che l'adozione " *può avvenire solo con le procedure e gli effetti previsti dalla presente legge* ". [19](#)

Quanto ai restanti Paesi, i relativi procedimenti di adozione, o di affidamento provvisorio, potranno essere dichiarati efficaci solo ove ricorrano le condizioni fissate dall'art. 36, comma 2, della legge 4 maggio 1983 n. 184.

Il procedimento di adozione si articola in tre fasi principali: la prima fase si svolge in Italia, la seconda si svolge all'estero e la terza si svolge, come la prima, in Italia.

1. Prima fase

L'art. 29- *bis* della legge n. 184/83 come modificato dalla legge n. 476/98, individua chi può adottare e a chi va fatta la richiesta. Come nel passato l'avvio della procedura di adozione è costituito quindi da una *domanda di idoneità* presentata dagli aspiranti genitori in possesso dei requisiti previsti dall'art.6 della legge n.184/83 al competente Tribunale per i minorenni.

L'art.29-bis chiama questo primo atto in maniera forse un po' retorica, " *dichiarazione di disponibilità* " ma non c'è alcun dubbio riguardo alla natura di domanda cui il tribunale è obbligato a rispondere con un decreto, reclamabile in corte d'appello [20](#).

Con questa dichiarazione gli aspiranti chiedono che venga dichiarata la loro idoneità all'adozione internazionale: è ovvio che si tratta di una domanda il cui *petitum* è la dichiarazione di idoneità, e che i richiedenti hanno diritto ad una pronuncia, anche perché il giudice non può chiudere il procedimento con un *non liquet* ; nessuna conseguenza può ritenersi derivante dall'aver gli istanti ommesso di dichiarare la loro disponibilità all'adozione ma usato altre formulazioni [21](#).

Il tribunale competente è quello del distretto di residenza degli aspiranti adottanti, per quanto riguarda le persone residenti in Italia, nel caso invece di cittadini italiani residenti all'estero, il comma 2 dell'art.29- *bis* , individua la relativa competenza nel Tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza oppure, in mancanza di questa, nel Tribunale per i minorenni di Roma.

I requisiti di chi può adottare sono rimasti infine, identici per il rimando espresso che l'art.29-bis fa all'art.6 che non è stato modificato dalla l. n. 476/98. Pertanto continuano a poter adottare i coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione nemmeno di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare. Inoltre la differenza d'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quaranta anni l'età dell'adottando.

Il fatto però che l'articolo 29-bis parli di " *persone* " e non di coniugi lascia libero il legislatore nella direzione da prendere in caso di riforma dell'art.6. Non può però, attualmente, far ritenere che sia consentita l'adozione da parte del singolo: per il momento i casi in cui ciò è possibile sono solo quelli disciplinati all'Art.44 della Legge 184/83 [22](#).

La dichiarazione di idoneità rimane il presupposto per poter avviare un procedimento adottivo di adozione internazionale.

Il legislatore si preoccupa di definire tempi precisi per ogni fase, nell'intento di rendere la procedura più celere e regolare il tempo di ciascuna adozione, anche se possono non essere rispettati, laddove non sia prevista alcuna sanzione per la loro inosservanza.

La prima fase del procedimento (Art.29-bis comma 3) compete, quindi, al Tribunale per i Minorenni che, nel caso non pronunci immediatamente un decreto di inidoneità per manifesta

carezza di requisiti [23](#), trasmette entro 15 giorni copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi degli enti locali.

Lo svolgimento delle indagini da parte dei servizi deve avvenire entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità.

Nello specifico, tali servizi hanno un ruolo molto importante: come si evince dalla lettura dei commi 4 e 5 dell'articolo 29 *bis*, essi, infatti, anche avvalendosi delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, svolgono innanzitutto una funzione di *counselling* nei confronti degli aspiranti genitori, fornendo loro informazioni sull'adozione internazionale, sulle procedure, sugli enti autorizzati, nonché sulle forme alternative di sostegno ai minori in difficoltà; ai servizi è inoltre attribuito il compito di "preparare la coppia" e quella di analisi del *background* personale, familiare, sociale degli aspiranti genitori [24](#).

Una volta ricevuta la relazione "completa" (art. 29 *bis*, comma 5) dei servizi dell'ente locale, il Tribunale convocati, ai sensi dell'art.30 comma 1, gli aspiranti genitori e, in sede collegiale o attraverso un giudice delegato, togato o onorario, sente gli aspiranti genitori adottivi e, disposti - se opportuno - ulteriori approfondimenti, pronuncia " *decreto motivato attestante la sussistenza ovvero la insussistenza dei requisiti per adottare* ".

La nuova legge ha cercato di rendere meno generica la dichiarazione di idoneità prevedendo che il decreto contenga anche " *indicazioni per favorire il migliore incontro tra aspiranti all'adozione ed il minore da adottare* " [25](#).

Per quanto riguarda l'efficacia nel tempo del decreto di idoneità il legislatore introduce un termine molto elastico ed indeterminato: il decreto è efficace per tutta la durata del procedimento adottivo [26](#), previa la condizione che stabilisce che gli adottanti devono incaricare un ente autorizzato che curi le procedure di adozione entro un anno dal decreto.

2. Seconda fase

La dichiarazione di idoneità non legittima gli aspiranti all'adozione, come avveniva nell'ordinamento precedente, a ricercare direttamente, o tramite mediatori privati, il bambino da adottare all'estero. Perché sussista la capacità ad adottare un bambino straniero è indispensabile che la procedura all'estero sia seguita e curata da Enti autorizzati e tramite l'Autorità centrale [27](#) (art. 31).

In definitiva, questa norma, perno fondamentale del nuovo assetto normativo e novità per molti versi attesa ed auspicata, pone fine al cosiddetto " *sistema fai-da-te* " [28](#).

Entro un anno dal conferimento dell'incarico all'Ente autorizzato [29](#) di fiducia degli aspiranti all'adozione, si apre, all'estero, la seconda fase della procedura d'adozione.

Questa procedura è tutta svolta dall'Ente autorizzato, il quale in forza di questa nuova legge, diventa un po' " *il signore della procedura* " di adozione.

L'articolo 31 comma 3 descrive dettagliatamente i compiti che spettano a questi organismi.

Gli enti hanno tre aree principali di intervento: in primo luogo i rapporti con le autorità straniere; l'attività di assistenza alle famiglie e l'attività di informazione.

Sotto il primo ambito svolge pratiche presso le competenti autorità del paese straniero, raccoglie dall'autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti genitori e il minore. Ricevuto il consenso scritto da parte degli interessati ne autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorità straniera, riceve dall'autorità straniera l'attestazione della sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'adozione e concorda con la stessa sull'opportunità di procedere all'adozione.

Il secondo ambito riguarda l'attività di assistenza alle famiglie con l'informare gli aspiranti sulle procedure che seguirà e sulle reali possibilità di riuscita; fornisce agli aspiranti genitori tutte le informazioni sul minore; vigila sulle modalità di trasferimento e svolge attività di sostegno del nucleo familiare; certifica le assenze dal lavoro e le spese sostenute dalla famiglia.

Infine l'attività di informazione: informa la Commissione, il Tribunale e l'ente locale della decisione di affidamento e certifica la data d'inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi.

Dalla mole di compiti attribuiti all'ente, emerge chiaramente come esso sia proprio una sorta di "*longa manus*" dell'Autorità Centrale italiana negli Stati esteri.

E' proprio l'ente che si fa carico della ricerca del bambino e dell'accordo alla proposta dell'abbinamento fatta dall'autorità dello stato estero. E' sempre l'ente che accompagna gli aspiranti genitori adottivi e li assiste al momento dell'incontro col minore.

La procedura è quindi stabilita dalla *lex loci* del paese d'origine essendo l'autorità straniera ad attestare i requisiti previsti dall'articolo 4 della Convenzione e questo può entrare in contrasto con i successivi vagli della Commissione, chiamata a verificare se negli atti risulti la situazione di abbandono del bambino e del Tribunale per i minorenni che controlla la non contrarietà ai principi fondamentali del nostro diritto di famiglia e dei minori.

Ne emerge quindi una responsabilità da parte dell'ente in ordine alla procedura di abbinamento all'estero. Appena lo Stato straniero ha pronunciato il provvedimento di adozione a favore dei cittadini italiani, l'ente ne dà immediata comunicazione alla Commissione per le adozioni internazionali e, contemporaneamente, trasmette a quest'ultima, copia degli atti e dell'intera documentazione relativa al minore, nonché le attestazioni di cui all'art. 4 della Convenzione; e da ultimo, la richiesta di autorizzazione all'ingresso ed alla residenza permanente del minore in Italia [30](#).

Se, invece, gli incontri non si concludono con esito positivo, l'ente ne prende atto e ne dà parimenti immediata comunicazione alla Commissione, relazionando anche sui motivi in base ai quali l'abbinamento non si è rivelato rispondente all'interesse del minore o dei minori, notizia utile, anzi indispensabile, per eventuali, possibili abbinamenti successivi.

Può avvenire che gli aspiranti genitori adottivi, dichiarati idonei per un minore con determinati requisiti d'età, incontrino nel paese straniero un bambino più piccolo, con il quale stabiliscano un'intesa profonda, e che per quel minore, da tempo istituzionalizzato, nessuna coppia si era mai resa disponibile. L'ente curerà in questo caso di chiedere una modifica del decreto di idoneità con riferimento all'adozione di quel determinato bambino, che riceverebbe un grave danno dalla mancata adozione, sempre che l'Autorità centrale straniera vi consenta.

Se invece l'ente non è d'accordo con la proposta dell'Autorità centrale straniera di procedere all'adozione di un determinato bambino nei confronti degli aspiranti genitori adottivi, questi ultimi

possono, ai sensi dell'art. 39 comma 2, rivolgersi alla Commissione; quest'ultima può non confermare il diniego dell'ente e procedere direttamente, sostituendosi all'ente stesso, oppure affidare ad un altro ente l'incarico di seguire l'ulteriore procedura.

Questa norma è l'unica che può far pensare ad una sorta di opposizione atipica nell'ambito di una procedura amministrativa, qual è quella presso l'ente; in effetti essa appare alquanto stonata e mal si inquadra in un sistema che sembra improntato ad un rapporto di tipo fiduciario tra la Commissione e gli enti, che del resto essa stessa ha autorizzato [31](#).

3. Terza fase

Una volta che l'abbinamento tra il minore e la coppia aspirante sia stato concluso positivamente dall'ente autorizzato e dall'autorità centrale straniera, si aprono parecchie strade per il minore a seconda della natura dell'atto dell'autorità straniera (adozione o affidamento) e a seconda di dove sia stato perfezionata questa pratica.

Tale terza ed ultima fase si svolge, come la prima, interamente in Italia.

Nella precedente legge, come si è già avuto modo di sottolineare, i provvedimenti di adozione emessi all'estero in favore di coniugi residenti in Italia, necessitavano, ai fini della loro efficacia, della “ *sussistenza di un periodo di affidamento preadottivo di almeno un anno* ”.

Derivava, da tale scelta che ove il provvedimento straniero non prevedeva l'affidamento preadottivo o, comunque, questo non era stato effettuato, il provvedimento stesso era “ *dichiarato efficace come affidamento preadottivo* ”.

La legge 476/98, invece, appare più rispettosa del *dictum* adottato nei Paesi stranieri che viene sostanzialmente recepito con gli stessi effetti che tale provvedimento aveva nell'ordinamento di provenienza (a seconda dei casi si adozione o affidamento preadottivo).

A conferma di tale cambiamento di rotta, la nuova formulazione dell'art. 35, snodo fondamentale dell'intera procedura adozionale, dopo avere statuito che l'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'art. 27 della legge 184/83 [32](#), contrappone l'eventualità in cui “ *l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia* ”(art. 35, comma 2) a quella in cui “ *l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo in Italia* ”(art. 35, comma 4).

Nel primo caso, il provvedimento di adozione – in armonia con quanto previsto dagli articoli 64 e seguenti della legge 31/5/1995 n. 218 in tema di diritto internazionale privato – è riconosciuto in Italia “ *senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento* ”. Tuttavia, è indispensabile, l'intervento dell'autorità giudiziaria [33](#) perché questa, previ gli accertamenti di cui all'art. 35, comma 3 [34](#), ordini la trascrizione del provvedimento straniero di adozione [35](#) nei registri dello stato civile [36](#).

In definitiva, per tale ipotesi non è necessaria alcuna delibazione della sentenza straniera poiché, per la Convenzione, l'adozione, certificata conforme alla stessa dall'Autorità competente dello Stato contraente in cui ha avuto luogo, è riconosciuta di pieno diritto negli altri stati contraenti (art. 23 della Convenzione); è, però, indispensabile – perché l'adozione abbia pienamente effetto nell'ordinamento italiano – che vi sia un ulteriore controllo della pronuncia straniera da parte dell'autorità giudiziaria.

Infatti, se l'art. 23 della Convenzione prevede che l'adozione certificata deve essere riconosciuta negli altri Stati contraenti, l'art. 24 della stessa riafferma che lo Stato di accoglienza può rifiutare il riconoscimento se l'adozione è contraria all'ordine pubblico interno “ *tenuto conto dell'interesse superiore del minore* ”. Il che significa che la pronuncia sull'adozione deve essere riconosciuta in altri stati solo se non sussistono condizioni ostative. E' pertanto previsto e imposto dalla Convenzione un provvedimento ulteriore – di ovvia competenza dell'autorità giudiziaria – che non sarà costitutivo dell'adozione, perché essa è già stata pronunciata dall'autorità straniera, ma sarà accertativo e dichiarativo della conformità dell'adozione pronunciata dall'autorità straniera all'ordine pubblico interno [37](#).

Totalmente diversa, invece, è la funzione dell'autorità giudiziaria, nell'ipotesi in cui in forza della *lex fori* del Paese di provenienza del minore, l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia: in questo caso, infatti, il Tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come *affidamento preadottivo* [38](#). Per poter effettuare tale riconoscimento è necessario che l'autorità giudiziaria, accerti che il provvedimento straniero sia conforme ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore.

Contemporaneamente il Tribunale, con lo stesso provvedimento, deve stabilire la durata dell'affidamento preadottivo che, in ogni caso, deve essere pari ad un anno, con decorrenza dalla data dell'inserimento del minore nella nuova famiglia [39](#).

Concluso positivamente il periodo di affidamento preadottivo, il Tribunale, qualora accerti [40](#) che la permanenza del minore nella famiglia che lo ha accolto è tuttora conforme al suo interesse, pronuncia l'adozione, disponendone la trascrizione nei registri dello stato civile.

Diversamente, qualora al termine del periodo fissato nel provvedimento di affidamento preadottivo – o anche, eventualmente, in precedenza – si accerti che l'interesse del minore non giustifica procedere oltre nell'affidamento (e nella pratica di adozione), il tribunale revoca il provvedimento con cui ha disposto l'affidamento e adotta i provvedimenti previsti dall'art. 21 della Convenzione dell'Aja [41](#).

Avv. Rosalia Conforti

Note

[1\)](#) Cfr. il R.d.l. n. 1375 del 13/7/1919, convertito in legge n. 2137 il 6/12/1925, disciplinante l'adozione degli orfani di guerra in cui per la prima volta l'interesse dell'adottato prevale su quello dell'adottante. Di tale disciplina erano destinatari solo i minori degli anni diciotto, il cui padre o madre fosse morto a causa della guerra.

[2\)](#) Venne abolito il divieto di adottare i minori degli anni diciotto, permettendo quindi l'adozione dei bambini, ma rimase immutato lo schema privatistico-contrattualistico sostituendo il consenso del genitore a quello dell'adottando minorenni.

[3\)](#) Gazzetta ufficiale 22 giugno 1967 n. 154, **Legge 5/6/1967 n. 431** “*Modifiche al titolo VIII del libro I del Codice Civile ‘Dell'adozione’ e inserimento del nuovo capo III con titolo ‘Dell'adozione speciale’*”.

4) Come giustamente la definì l'allora presidente dell'Associazione Nazionale Famiglie Adottive, SANTANERA.

5) Il fatto che il legislatore scelse di inserire la nuova disciplina nel codice del 1942 all'art. 314, faceva apparire l'adozione speciale come una sottospecie di quella ordinaria, laddove i due istituti erano nettamente distinti per elementi, funzioni ed effetti

6) Si veda per tutti A.C. Moro, *Sui diritti del minore*, in *Esp. ried.*, 1973, I, 5.

7) Lo stato di abbandono doveva essere riconosciuto definitivamente dal giudice attraverso un complesso procedimento davanti al Tribunale dei Minorenni.

8) DAVI' A., *Adozione nel diritto internazionale privato*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civile, UTET, Torino, 1994, 132 e ss.

9) DAVI' A., *Adozione nel diritto privato italiano I, Conflitto di leggi*, Milano, 1981, 156.

10) *GAZZETTA UFFICIALE* 17/5/1983, n. 133 suppl.ordinario.

11) Il titolo III della legge raggruppa sotto la rubrica " *Dell'adozione internazionale* ", un complesso di situazioni che vengono specificatamente individuate: l'adozione di minori stranieri da parte di coniugi italiani residenti in Italia o all'estero, l'adozione di un minore straniero da parte di coniugi stranieri residenti in Italia (cap. I art. 29 – 39), l'adozione di un minore italiano da parte di coniugi residenti all'estero siano essi cittadini italiani o stranieri (cap. II art. 40-43).

12) *ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO*, Aggiornamento vol. I, voce *Adozione internazionale*, a cura di BEGHE' LORETI A., Giuffrè, Milano, 1997, 43 e seg.

13) Trattasi, comunque, di provvedimenti surrogabili, per quegli Stati che non conoscono tali istituti o in presenza di eventi bellici, di calamità naturali o di altri accadimenti di carattere eccezionale, da un nulla osta concesso dal Ministero degli Esteri, d'intesa con quello dell'Interno.

14) MOSCONI S., *Riflessi internazionalprivatistici della nuova legge sull'adozione*, in *Raccolta di scritti in memoria di Raffaele Moschella*, Università degli studi di Perugia, 393.

15) ROSSI CARLEO, in *Trattato di diritto privato*, voce *Adozione internazionale*, UTET, Torino, 1982, 335 e TESAURO G., in *Intervento in Atti della Tavola Rotonda sul tema "I problemi dell'adozione internazionale alla luce della nuova normativa italiana: conflitti con leggi straniere e attuazione delle Convenzioni Internazionali"* Roma, 1983 a cura del Servizio Sociale Internazionale, pag. 72.

16) *Gazzetta Ufficiale* 12 gennaio 1999, n. 8, " *Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184, in tema di adozione di minori stranieri* ".

17) MORO A., Una grande sfida: la legge sull'adozione internazionale, in " *Adozioni internazionali –L'attuazione della nuova disciplina*", Questioni e documenti, Quaderni del centro nazionale didocumentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza, Firenze, Istituto degli Innocenti, maggio 2000

18) Non era, quindi, sufficiente il semplice ordine di esecuzione ma doveva farsi ricorso al procedimento ordinario di adattamento in quanto le norme della Convenzione sono, appunto, non self-executing. TORRACA A., *L'adozione internazionale tra Convenzione de L'Aja e riforma della legge n.184 del 1983*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, n.4, 1999, p. 1386.

19) L'espressione deve intendersi nel senso che non acquisteranno efficacia in Italia provvedimenti di adozione, o di affidamento preadottivo, emessi negli stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 1993 (o in Paesi che hanno stipulato accordi bilaterali) in favore di coniugi residenti in Italia, se non saranno rispettate, al fine della declaratoria di efficacia degli stessi, le norme poste al titolo terzo, capo primo, della legge 4 maggio 1983 n. 184, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge 476/98.

20) Il rito è rimasto quello della camera di consiglio, come conferma il rinvio all'articolo 30 comma 5 alla sua disciplina in tema appunto di reclamo.

21) L'espressione della legge serve solo a chiarire, ove ve ne fosse ancora il bisogno dopo l'intervento della Corte Costituzionale (sent. n. 303 del 1996 in *Rivista di diritto Internazionale privato e processuale*, 1997, 404), che non esiste nel nostro ordinamento un diritto dell'adulto all'adozione. La norma è pienamente conforme alla Convenzione, la quale all'art. 5 lett. a) prevede che lo Stato ricevente deve aver “ *stabilito l'idoneità e la capacità di adottare degli aspiranti genitori adottivi* ”.

22) Morozzo della Rocca P., *La riforma dell'adozione internazionale- commento alla Legge 31 dicembre 1998, n.476*, UTET, Torino 1999, 27.

23) Di questo però non appare possibile che i Tribunali ne facciano un uso eccessivo: occorrerà infatti che la carenza risulti *icto oculi*, cioè senza necessità di indagini più specifiche che richiederebbero altrimenti l'intervento dei servizi sociali competenti.

24) MANTOVANI M., *La nuova adozione Internazionale*, in *Studium Iuris*, n. 10, 1999, 1052-1053.

25) Ciò presuppone che il decreto di idoneità si trova a dovere essere necessariamente non troppo astratto e nemmeno troppo specifico: per non lasciare troppa discrezionalità all'ente autorizzato una volta all'estero ma, al contempo, per non stringere troppo i lacci delle indicazioni, in modo da rendere difficile (se non impossibile) trovare un bambino che corrisponda alle indicazioni.

26) E' chiaro che l'atto di conferimento dell'incarico all'ente autorizzato rappresenta il

primo atto di questa procedura che però potrebbe durare per anni senza giungere ad un esito positivo. In questo caso può sicuramente essere che le condizioni della coppia nel tempo mutino al punto tale da non soddisfare più i requisiti richiesti

che invece erano presenti al momento della presentazione della dichiarazione di disponibilità.

27) Vi è un unico caso in cui è possibile procedere all'adozione internazionale senza doversi obbligatoriamente avvalersi degli Enti autorizzati, anche se è pur sempre necessaria in questo caso una specifica autorizzazione da parte del Tribunale per i Minori: quando l'adozione debba avvenire in base all'art. 44 comma 1, lettera a) della legge n. 184 e cioè quando gli aspiranti all'adozione siano uniti al minore straniero orfano di padre e di madre da un vincolo di parentela fino al sesto grado o da un rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori (art. 31, comma 2).

28) FINOCCHIARO M., *Con il recepimento delle norme internazionali, l'Italia dice addio al sistema "fai da te"*, in *Guida al diritto* n. 4, 30/01/1999, 32 e seg.

29) Competente a rilasciare l'autorizzazione è, a norma dell'art. 39 *bis* della legge, la Commissione per le adozioni internazionali. Tali organismi per poter ottenere l'autorizzazione devono possedere precisi requisiti: mancanza di finalità di lucro, capacità operativa e struttura organizzativa adeguate.

30) Al tribunale per i minorenni viene trasmessa, invece, copia degli atti e di tutta la documentazione; ai servizi viene trasmessa notizia dell'avvenuta adozione o affidamento.

31) CAVALLO M., *Le procedure per l'adozione del bambino straniero*, in *Quaderno n.16*, maggio 2000, Firenze-Istituto degli Innocenti, Centro Nazionale di Documentazione ed analisi sull'infanzia e sull'adolescenza, p. 23.

32) In pratica gli effetti legittimanti per cui l'adottato acquisterà lo stato di figlio legittimo dei suoi genitori adottivi, dei quali assumerà e trasmetterà il cognome. Con l'adozione, cessano, altresì, i rapporti dell'adottato con la famiglia di origine salvi i divieti matrimoniali.

33) E' da rilevare che l'autorità giudiziaria competente ad emettere i provvedimenti necessari, non è il Tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneità ma quello del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la residenza al momento dell'ingresso del minore in Italia; la norma ha voluto privilegiare l'autorità giudiziaria che ha una migliore possibilità di analisi della situazione esistenziale in cui il minore si è venuto a trovare.

34) Il Tribunale per i minorenni del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la residenza deve verificare che nel provvedimento dell'autorità che ha pronunciato l'adozione sussistano le condizioni di cui all'art. 4 della Convenzione, accertare che l'adozione “ *non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello stato il diritto di famiglia e dei minori* ”, valutati questi, peraltro, “ *in relazione al superiore interesse del minore* ” ed, infine, controllare che esista la certificazione di conformità alla Convenzione rilasciata dalla commissione per l'adozione internazionale nonché l'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno permanente del minore rilasciata sempre dalla stessa Commissione.

35) Il comma 6 dell'art.35 elenca i casi in cui è tassativamente impossibile la trascrizione del provvedimento di adozione:

- la mancanza dei requisiti richiesti dalla legislazione italiana da parte dei genitori adottivi;
- il mancato rispetto delle indicazioni contenute nel decreto di idoneità;
- l'impossibilità di convertire l'adozione in adozione legittimante;
- il mancato intervento dell'autorità centrale e dell'ente autorizzato;
- la mancata tutela dell'interesse del minore.

36) Provvedimento questo necessario ed indispensabile perché il minore adottato acquisti la cittadinanza italiana.

37) MORO C. A., *Manuale di diritto minorile*, Zanichelli, 2002, 250.

[38\)](#) Come per il passato, non si è in presenza di una delibazione del provvedimento straniero, ma trattasi di un'autonoma statuizione, disciplinata dalle norme italiane, rispetto alla quale il provvedimento straniero di pone solo come antecedente necessario.

[39\)](#) E' palese, pertanto, che al riguardo, i giudici minorili non godono di alcuna discrezionalità né in ordine all' *an* della situazione, né in merito alla durata dell'affidamento stesso né, infine, quanto ai criteri con i quali deve essere computata la durata dell'affidamento.

[40\)](#) Per il tramite delle relazioni periodiche inviategli dai servizi socio-assistenziali degli enti locali o dall'ente o dal servizio che ha curato l'adozione.

[41\)](#) FINOCCHIARO M., *Provvedimenti stranieri con efficacia immediata* , in *Guida al diritto* , 30/01/1999 n. 4, 68 e seg.